

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 10 del 31 Marzo 2025

### SOMMARIO

1. <b>BILANCI 2025 - Adempimenti e scadenze</b> .....	2
2. <b>NUOVI CODICI ATECO 2025</b> - Operativi per le imprese e i professionisti a decorrere dal 1° aprile 2025.....	9
3. <b>D.LGS. N. 33/2025</b> - Testo unico in materia di versamenti e riscossione.....	10
4. <b>L. N. 35/2025</b> - Riforma responsabilità civile dei componenti il collegio sindacale - Limiti ai risarcimenti e prescrizione a 5 anni.....	11
5. <b>D.L. N. 36/2025</b> - Nuove disposizioni in materia di cittadinanza - Nuove regole per il riconoscimento e il mantenimento del legame con l'Italia .....	13
6. <b>D.L. N. 37/2025</b> - Disposizioni per il contrasto dell'immigrazione irregolare .....	14
7. <b>D.L. N. 39/2025 - EVENTI CATASTROFALI</b> - Obbligo assicurativo rinviato per le imprese di medie dimensioni (al 1° ottobre 2025) e per le piccole e medie imprese (al 1° gennaio 2026) .....	14
8. <b>MANCATO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE</b> - La Corte di Giustizia dell'Unione europea sanziona l'Italia per 13 milioni a semestre .....	17
9. <b>REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCUMULATORI</b> - Comunicazione annuale 2025 entro il prossimo 31 marzo.....	18
10. <b>INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA</b> - In vigore la legge che delega al Governo la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio .....	18
11. <b>CAT NAT - IL NUOVO OBBLIGO DI ASSICURAZIONE CONTRO LE CATASTROFI NATURALI PER LE IMPRESE</b> - Arrivano le FAQ dell'ANIA.....	19
12. <b>L. N. 203/2024</b> - COLLEGATO LAVORO - Dal Ministero le prime indicazioni operative.....	19
13. <b>D.L. N. 69/2024</b> - DECRETO "SALVA CASA" - Approvata la modulistica unificata.....	20
14. <b>ASILI NIDO</b> - In arrivo un nuovo bando da 800 milioni di euro.....	21
15. <b>FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA</b> - Un milione di euro per i sistemi bibliotecari e le biblioteche scolastiche - Domande dal 1° al 30 aprile 2025.....	22
16. <b>BIBLIOTECHE NON STATALI APERTE AL PUBBLICO</b> - Contributi per il funzionamento delle attività - Domande dal 24 marzo al 30 aprile 2025.....	23
17. <b>DISABILI</b> - Fissate le risorse destinate alle assunzioni - Calano le risorse per l'annualità 2024 .....	23
18. <b>SIMEST - AIUTI ALLE IMPRESE CHE INVESTONO IN AMERICA LATINA</b> - Domande per finanziamenti agevolati dal 25 marzo 2025.....	24
19. <b>IDROGENO</b> - Pubblicato il bando che finanzia progetti di ricerca - Domande dal 31 marzo al 15 maggio 2025.....	25
20. <b>TELEMARKETING</b> - Dal Garante privacy stop ai consensi "omnibus".....	26
21. <b>CONTRATTI DI SVILUPPO</b> - Catene di approvvigionamento strategiche - Domande dal prossimo 8 aprile.....	26
22. <b>FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE</b> - Ripartite le risorse per il 2025 .....	27
23. <b>TERZO SETTORE</b> - Iscrivibili al RUNTS i Comitati con personalità giuridica o intenzionati ad acquisirla .....	28

24. <b>ISEE UNIVERSITA'</b> - Pubblicate le nuove soglie 2025/26 per il diritto a esenzioni, borse di studio, alloggi .....	29
25. <b>SINGLE DIGITAL GATEWAY</b> - Al via il portale unico per i servizi pubblici dell'UE .....	30
26. <b>PACCHETTO ViDA</b> - La riforma dell'IVA nell'era digitale - Obbligo di fatturazione elettronica - Nuove regole per le piattaforme digitali e sportello unico IVA .....	31
27. <b>SMISHING A TEMA INPS</b> - In vendita online i documenti trafugati - Dall'AgID le indicazioni di come prestare attenzione .....	32
28. <b>FOGLI DI MAPPE CATASTALI</b> - Disponibili gratuitamente ma solo con modalità telematiche .....	32
29. <b>EUROPEAN YOUTH PORTAL - IL PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI</b> .....	33
<b>Altre notizie in breve</b> .....	34
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	35

## **1. BILANCI 2025 - Adempimenti e scadenze**

Il bilancio relativo all'esercizio 2024, da approvare nel 2025, introduce diverse novità normative e contabili importanti per le imprese. Ecco una sintesi delle principali modifiche e degli adempimenti da considerare.

### **1. Termini e assemblee**

Ricordiamo subito i **termini per convocare l'assemblea per l'approvazione appunto del bilancio** al 31 dicembre 2024:

- **30 aprile 2025** (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), termine ordinario;
- **30 giugno 2025** (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), termine straordinario, ossia dettato da particolari esigenze che determinano un differimento di ulteriori 60 giorni (es. valutazione delle partecipazioni in altre società di cui si attende il bilancio, cambiamento del programma gestionale informatico di supporto, partecipazione a operazioni straordinarie, calamità, furti, incendi, ecc.).

### **Assemblea a distanza anche per il 2025**

Per quanto riguarda le **modalità di svolgimento dell'assemblea** per l'approvazione del bilancio vi è stato un ulteriore differimento rispetto allo scorso 31 dicembre 2024 per facilitare lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie.

Ritorna così la possibilità di svolgere - **fino al 31 dicembre 2025** - le assemblee societarie di società ed enti non societari (compresi gli Enti del Terzo settore) con le modalità semplificate, già consentite durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, il [D.L. n. 18/2020](#) (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), successivamente convertito dalla L. n. 27/2020.

All'articolo 106 di tale provvedimento è stata dettata una disciplina che consentiva di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali, anche in assenza di una previsione statutaria.

Nello specifico, tale previsione consentiva lo svolgimento di assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che dovevano garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che si trovassero nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.

Ora tale termine viene nuovamente prorogato al 31 dicembre 2025, per effetto del disposto di cui all'[articolo 3, comma 14-sexies della L. n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024](#) ("Milleproroghe 2025").

Dunque, **fino al 31 dicembre 2025, per le assemblee di società, associazioni e fondazioni, sarà possibile procedere con modalità online, anche in assenza di una clausola statutaria.**

Pertanto, nel corso del 2025, la S.p.A., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché le associazioni e fondazioni, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;

- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

## **2. Nuovi parametri redazione bilancio abbreviato e micro-imprese**

Una delle più significative modifiche coinvolge la **redazione del bilancio in forma abbreviata**.

Il **bilancio in forma abbreviata** è un **bilancio semplificato** che può essere redatto dalle società che non superano determinati limiti dimensionali.

La disciplina del bilancio in formato abbreviato è rinvenibile nell'art. **2435-bis c.c.**, la quale è stata da ultimo modificata dal **[decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024](#)**, che ha, tra le altre cose, modificato gli articoli 2435-bis (bilancio abbreviato) e 2435-ter (micro-imprese) del Codice Civile, introducendo nuovi limiti per l'accesso alle semplificazioni.

Ora, per le imprese senza titoli negoziati nei mercati regolamentati, i limiti sono:

- totale attivo Stato patrimoniale: 5, 5 milioni di euro (limite precedente 4,4 milioni di euro);
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11 milioni di euro (limite precedente 8,8 milioni di euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 (invariato).

Per quanto riguarda le **società neo-costituite**, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato durante "**nel primo esercizio**" di attività.

La facoltà di redigere il bilancio forma abbreviata (o nel caso micro imprese) sussiste già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati. Inoltre, nel caso in cui la durata del primo esercizio fiscale sia inferiore di 12 mesi, non si deve procedere ad una proporzionalità dei valori di riferimento su base annua.

Per quanto riguarda le **società già in attività**, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato "*per due esercizi consecutivi*".

La dottrina prevalente riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal **secondo esercizio consecutivo** in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Pertanto, una società potrebbe redigere il bilancio abbreviato a partire dal bilancio 2024, laddove almeno due delle soglie dimensionali previste non fossero state superate negli esercizi 2023 e 2022.

Di diverso avviso è stato, il documento CNDCEC novembre 2012, il quale ha suggerito un'interpretazione prudentiale della disposizione normativa, secondo la quale sarebbe opportuno usufruire della facoltà di **redigere il bilancio in forma abbreviata** "*a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti*". Tale interpretazione è stato avallata dal documento Fondazione Nazionale Commercialisti 15.1.2016 e confermato dal documento Fondazione Nazionale Commercialisti 30.9.2016.

Le società che **redigono il bilancio in forma abbreviata** devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il **secondo esercizio consecutivo**, superano **due dei limiti** sopra indicati (art. 2435-bis comma 8 c.c.).

### **Semplificazioni per le microimprese**

Anche con specifico riferimento al **bilancio delle microimprese**, sono stati modificati i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello Stato patrimoniale come segue:

- Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: euro 220.000 euro (limite precedente 175.000 euro);
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (limite precedente 350.000 euro);
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (invariato).

In particolare, **sono considerate microimprese** le società di cui all'articolo 2435-bis, cod. civ., che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei limiti sopra indicati.

## Tavola riassuntiva

Tipologie	Requisiti dimensionali <sup>1</sup>	Documenti che compongono il bilancio
Micro imprese	<ul style="list-style-type: none"><li>Attivo ≤ euro 220.000</li><li>Ricavi ≤ euro 440.000</li><li>Dipendenti ≤ 5 unità</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stato patrimoniale (con integrazioni)</li><li>Conto economico</li></ul> <p>Esonero da nota integrativa e rendiconto finanziario</p>
Piccole imprese	<ul style="list-style-type: none"><li>Attivo ≤ euro 5.500.000</li><li>Ricavi ≤ euro 11.000.000</li><li>Dipendenti ≤ 50 unità</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stato patrimoniale</li><li>Conto economico</li><li>Nota integrativa</li></ul> <p>Esonero da rendiconto finanziario</p>
Grandi imprese	<ul style="list-style-type: none"><li>Attivo &gt; euro 5.500.000</li><li>Ricavi &gt; euro 11.000.000</li><li>Dipendenti &gt; 50 unità</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stato patrimoniale</li><li>Conto economico</li><li>Nota integrativa</li><li>Relazione sulla gestione</li><li>Rendiconto finanziario.</li></ul>

### 3. Bilancio consolidato

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024, sono state altresì **innalzate le soglie dimensionali per la redazione del bilancio consolidato**.

In particolare, è stato modificato l'articolo 27, comma 1, D.Lgs. n. 127/1991, nella parte in cui si stabilisce che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: euro 25.000.000 (limite precedente euro 20.000.000);
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000 euro (euro 40.000.000);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

### 4. Obblighi di rendicontazione della sostenibilità

Con l'obiettivo di rafforzare, nonché di rendere più attendibile e trasparente l'informativa sulla sostenibilità, il citato D.Lgs. n.125/2024 - la [direttiva \(UE\) 2022/2464](#) (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive* - CSRD) - ha istituito, a decorrere dal 2025, l'**obbligo di rendicontazione di sostenibilità**, individuale o consolidata.

La nuova normativa sulla rendicontazione della sostenibilità - come precisato all'articolo 17 del D.Lgs. n. 125/2024 - sarà **implementata gradualmente in base alla struttura e alle dimensioni delle aziende coinvolte**:

- **Dal 1° gennaio 2024** - E' scattato l'obbligo per le imprese già soggette alla dichiarazione non finanziaria (DNF), ovvero le grandi imprese e le organizzazioni madri di grandi gruppi con più di 500 dipendenti che siano enti di interesse pubblico.
- **Dal 1° gennaio 2025** - Si è attivato l'obbligo per le grandi imprese e per le imprese madri di gruppi di grandi dimensioni che rientrano in almeno due di questi tre parametri:
  - fatturato di 50 milioni di euro,
  - totale di stato patrimoniale di 25 milioni di euro,
  - numero dipendenti superiore a 250.
- **Dal 1° gennaio 2026** - L'obbligo arriva anche alle Piccole e medie imprese (PMI) e alle altre imprese quotate, agli enti creditizi di minori dimensioni, alle imprese di assicurazione e riassicurative.
- **Dal 1° gennaio 2028** - In questa fase l'obbligatorietà riguarderà le filiali e le succursali di grandi organizzazioni internazionali basate in paesi extra UE che negli ultimi due esercizi consecutivi hanno

prodotto ricavi netti nei mercati UE superiori a 150 milioni di euro, sia in termini di vendita di prodotti sia in termini di erogazione di servizi.

## **5. ASSIREVI - Check list aggiornate per i bilanci di banche, assicurazioni e intermediari finanziari**

Segnaliamo, inoltre, che **ASSIREVI**, l'Associazione italiana delle società di revisione, come ogni anno, **ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati**. Scopo dei documenti ASSIREVI è fornire supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.

Le check list, **differenziate in base alla tipologia di impresa**, tengono conto delle ultime modifiche normative e delle interpretazioni fornite dalle autorità di vigilanza, assicurando un elevato livello di trasparenza e affidabilità nell'informativa finanziaria.

Il professionisti impegnati in questi compiti, potranno naturalmente adattare alla realtà aziendale i documenti di ASSIREVI valutando di approfondire in base a:

- dimensioni aziendali,
- natura dell'attività dell'impresa,
- valutazione dei rischi di revisione,
- nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

Le liste destinate alle imprese che redigono bilanci di esercizio e consolidati in base alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali sono aggiornate per recepire l'introduzione del **nuovo Oic 34 "Ricavi"**.

In aggiunta, le nuove direttive implicano una **maggiore attenzione agli impatti ambientali**, con una crescente integrazione delle tematiche sul cambiamento climatico nell'impairment test per le imprese italiane quotate, influenzando la revisione dei flussi di cassa e dei tassi di sconto.

Le aziende che superano determinati limiti dimensionali sono obbligate a includere nella relazione sulla gestione una **rendicontazione ESG** (*Environmental, Social e Governance*).

A tal fine si ricorda che due su tre dei parametri indicati non devono essere superati per due esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.

## **6. Iter di approvazione del bilancio**

### **1. Adempimenti preliminari:**

- Redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione.
- Comunicazione agli organi di controllo almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

### **2. Deposito e convocazione dell'assemblea:**

- Il bilancio deve essere disponibile presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'assemblea.
- Per le S.p.A., avviso di convocazione pubblicato su Gazzetta Ufficiale o quotidiano almeno 15 giorni prima.
- Per le S.r.l., convocazione tramite raccomandata almeno 8 giorni prima.

### **3. Approvazione in assemblea:**

- Da tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile 2025 ordinario, 30 giugno 2025 prorogato)

### **Adempimenti post approvazione:**

- Registrazione della delibera di approvazione e distribuzione degli utili.
- Deposito telematico del bilancio al Registro Imprese entro 30 giorni dall'approvazione.

## **7. Costo deposito bilanci**

<b>Tipologia</b>	<b>Imposta di bollo In euro</b>	<b>Diritti di segreteria In euro</b>
Bilancio di esercizio	65,00	62,40
Bilancio consolidato	65,00	Esente da diritto se depositato nella stessa data di quello di esercizio
Bilancio sociale	65,00	62,40
Bilancio cooperative sociali	0	32,00
Situazione patrimoniale consorzi con attività esterna e contratti di rete con soggettività giuridica	65,00	62,40
Bilancio Start-up innovative	0	0
Bilancio PMI innovative e SSD senza fine di lucro	0	62,40

## **8. Tabella riassuntiva delle principali scadenze**

Nella tabella che segue vengono indicati, in forma schematizzata, i termini degli adempimenti, sia civilistici che fiscali, connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga:

- in caso di termini ordinari: in data **30 aprile 2025**;
- in caso di proroga dei termini: in data **30 giugno 2025**.

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2024</b>	
		<b>Ordinario</b>	<b>Prorogato</b>
<b>Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori</b>	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (15 gg se non dev'essere trasmessa all'organo di controllo)	<b>30.03.2025 15.04.2025</b>	<b>30.05.2025 15.06.2025</b>
<b>Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori</b>	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (15 gg se non dev'essere trasmessa all'organo di controllo)	<b>30.03.2025 15.04.2025</b>	<b>30.05.2025 15.06.2025</b>
<b>Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale o all'organo di revisione</b>	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	<b>30.03.2025</b>	<b>30.05.2025</b>
<b>Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)</b>	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	<b>30.03.2025</b>	<b>30.05.2025</b>
<b>Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale</b>	Perdurante nei 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione	<b>14.04.2025</b>	<b>14.06.2025</b>
<b>Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano</b>	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	<b>15.04.2025</b>	<b>15.06.2025</b>
<b>Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi</b>	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (1)	<b>22.04.2025</b>	<b>22.06.2025</b>
<b>Assemblea per l'approvazione</b>	Entro 120 giorni dalla chiusura	<b>30.04.2025</b>	<b>30.06.2025</b>

<b>del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza) (2)</b>	dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)		
<b>Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese</b>	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	<b>30.05.2025</b>	<b>30.07.2025</b>

## **9. Termini di approvazione e deposito del bilancio**

<b>Adempimento</b>	<b>Termine</b>	<b>Scadenza ordinaria</b>	<b>Approvazione a 180 gg</b>
<b>Redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione</b>	Almeno 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea (15 giorni se non dev'essere trasmessa all'organo di controllo)	<b>31 marzo 2025</b> (15 aprile 2025)	<b>30 maggio 2025</b> (15 giugno 2025)
Trasmissione del <b>progetto di bilancio</b> e della <b>relazione</b> al collegio sindacale e all'organo di revisione	Almeno 30 gg prima della convocazione dell'assemblea	<b>31 marzo 2025</b>	<b>30 maggio 2025</b>
Trasmissione della <b>relazione del collegio sindacale</b> e dell'organo di revisione agli amministratori	Almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea	<b>15 aprile 2025</b>	<b>15 giugno 2025</b>
<b>Deposito del bilancio</b> e delle relazioni presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea	<b>15 aprile 2025</b>	<b>15 giugno 2025</b>
<b>Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano</b>	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	<b>15 aprile 2025</b>	<b>15 giugno 2025</b>
<b>Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi</b>	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (1)	<b>22 aprile 2025</b>	<b>22 giugno 2025</b>
<b>Approvazione del bilancio</b> da parte dell'assemblea	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (180 nei casi in cui sia possibile applicare il maggior termine)	<b>30 aprile 2025</b>	<b>30 giugno 2025</b>
<b>Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza) (2)</b>	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)	<b>30 aprile 2025</b>	<b>30 giugno 2025</b>
<b>Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese</b>	Entro 30 giorni dall'approvazione	30 maggio 2025	30 luglio 2025

(1) Nel caso di Società a responsabilità limitata, la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza (Corte di Cassazione – Sezioni Unite – [Sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013](#))

(2) Nel caso il verbale dell'assemblea o la riunione del Consiglio di sorveglianza, oltre l'approvazione del bilancio contenga anche la decisione della distribuzione degli utili, va **registrato presso l'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare**.

Ricordiamo che, con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, Prot. n. 114787/2025](#), è approvato, insieme alle relative istruzioni, il modulo aggiuntivo del modello "Rap - Registrazione di atto privato", da utilizzare per la **richiesta di registrazione in via telematica** dei verbali di distribuzione degli utili societari, da parte dei rappresentanti legali o incaricati delle società e degli intermediari autorizzati.

Dopo i contratti di comodato d'uso e i contratti preliminari di compravendita, si amplia quindi ulteriormente la casistica degli atti privati che è possibile registrare direttamente *online*.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, sono state messe a punto alcune modifiche ai criteri di calcolo e alle istruzioni per la compilazione dei moduli del modello Rap già preesistenti.

La registrazione telematica di tali atti, che si deve effettuare entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione degli utili societari, è soggetta infatti all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (200 euro).

A questo proposito, il nuovo modulo consente anche il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte degli obbligati al pagamento, al posto della liquidazione effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

## **10. Sanzioni per ritardato deposito del bilancio e della situazione patrimoniale dei consorzi**

Ricordiamo che le Spa, Sapa e Srl devono approvare il bilancio **entro 120 giorni dalla chiusura** dell'esercizio sociale (artt. 2364 e 2478 bis del Codice Civile).

Gli amministratori sono tenuti a **depositare al Registro Imprese il bilancio**, insieme alla relazione sulla gestione, alla relazione del collegio sindacale e al verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, **entro 30 giorni dall'approvazione** (art. 2435 del Codice Civile).

Al fine del computo del termine non si considera il giorno iniziale, cioè la data del verbale.

Se il trentesimo giorno coincide con un sabato, una domenica oppure un festivo si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

I consorzi e i contratti di rete che chiudono il bilancio devono depositare la situazione patrimoniale, comprensiva di nota integrativa, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il legislatore ha previsto per bilanci - approvati dal 16 ottobre 2011 - un sistema sanzionatorio dettagliato, disciplinato all'articolo 2630 (***Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi***) del Codice civile, nel quale si prevede:

*"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei **bilanci**, la **sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo**."*

Dunque, le sanzioni, disciplinate dall'articolo 2630 del Codice Civile, **variano in base all'entità del ritardo:**

### **1. Per ritardi fino a 30 giorni:**

- La sanzione base va **da 45,78 euro a 458,67 euro** per ciascun soggetto obbligato.
- Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, l'importo **si riduce a 91,56 euro**.

### **2. Per ritardi superiori a 30 giorni:**

- La sanzione aumenta, variando **da 137,33 euro a 1.376,00 euro**.
- Con il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, **l'importo si riduce a 274,66 euro**.

È importante sottolineare che queste sanzioni **si applicano a ciascun soggetto obbligato**, e pertanto a ciascun amministratore e, in alcuni casi, anche ai sindaci.

## **Sanzioni per deposito tardivo di bilanci, di situazione patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi e dei consorzi per l'internazionalizzazione**

Importo	dal 31 al 60 giorno	oltre il 61 giorno
Minimo	euro 45,78	euro 137,33
Massimo	euro 458,67	euro 1.376
Oblazione	euro 91,56	euro 274,66

## Sanzioni in caso di tardiva comunicazione dell'elenco soci

Importo	dal 31 al 60 giorno	oltre il 61 giorno
Minimo	euro 34,33	euro 103,00
Massimo	euro 344,00	euro 1.032,00
Oblazione	euro 68,66	euro 206,00

## Sanzioni per deposito tardivo di situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna e delle reti con soggettività giuridica (reti soggetto)

Importo	dal 31 al 60 giorno	oltre il 61 giorno
Minimo	euro 34,33	euro 103,00
Massimo	euro 344,00	euro 1.032,00
Oblazione	euro 68,66	euro 206,00

## 2. NUOVI CODICI ATECO 2025 - Operativi per le imprese e i professionisti a decorrere dal 1° aprile 2025

La **nuova classificazione ATECO 2025 entra in vigore il 1° aprile 2025**, introducendo cambiamenti significativi nel sistema di codifica delle attività economiche per tutte le partite IVA. Da quel momento, la nuova classificazione sarà utilizzata per tutti gli adempimenti, inclusi quelli fiscali e amministrativi, rappresentando quindi un passaggio cruciale per l'intero tessuto economico nazionale.

Questo aggiornamento, sviluppato dall'ISTAT, **sostituirà integralmente la precedente versione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022"** e comporterà modifiche nella struttura dei codici, nei titoli e nei contenuti delle categorie.

L'obiettivo di questo aggiornamento è **allineare la classificazione con l'evoluzione del sistema produttivo italiano e con gli standard europei**, migliorando l'accuratezza delle informazioni utilizzate per finalità statistiche, amministrative e fiscali.

Sebbene la nuova classificazione sia tecnicamente **entrata in vigore il 1° gennaio 2025**, **l'implementazione operativa scatterà ufficialmente dal 1° aprile**.

Questa data rappresenta il momento in cui ISTAT, sistema camerale e amministrazione fiscale adotteranno concretamente il nuovo schema classificatorio, non solo per finalità statistiche ma anche per tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali.

La classificazione ATECO 2025 non riguarderà esclusivamente un ambito ristretto di operazioni, ma diventerà il riferimento obbligatorio per qualsiasi procedura che richieda l'identificazione dell'attività economica svolta.

**Tutti gli operatori con partita IVA dovranno utilizzare i nuovi codici** negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, a meno che non sia specificato diversamente nelle istruzioni dei modelli fiscali.

In seguito alla variazione, è previsto un **periodo transitorio** durante il quale la visura camerale dell'impresa riporterà sia i codici ATECO 2025 che quelli precedenti.

In mancanza di riclassificazione d'ufficio, quindi, **non vi è alcun obbligo** a carico dell'impresa. Il contribuente, in ogni caso, può comunicare la nuova codifica nel caso la ritenesse più adatta a descrivere la propria attività.

Per gli adempimenti amministrativi presso il sistema camerale, le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.

La riclassificazione prenderà il via d'ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.

La visura camerale dell'impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.

La comunicazione dell'avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l'[App impresa italia](#), scaricabile dai principali App store online.

L'INPS, con la [circolare INPS 31 marzo 2025, n. 71](#), adotta, nei propri sistemi informativi, il codice **ATECO 2025**: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l'inquadramento dei datori di lavoro.

L'INPS comunica, inoltre, che è stata aggiornata la "**Procedura Iscrizione e Variazione azienda**" e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, per le **nuove iscrizioni** con data di inizio dell'attività successiva al **31 marzo 2025**, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

- il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio;
- il codice risultante dall'attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla Camera di commercio.

LINK:

[Per accedere alla classificazione ATECO 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa congiunto, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato di Unioncamere, cliccare QUI.](#)

### **3. D.LGS. N. 33/2025 - Testo unico in materia di versamenti e riscossione**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 (Supplemento Ordinario n. 8), il **Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33**, recante "**Testo unico in materia di versamenti e di riscossione**".

Il provvedimento, **in vigore il 27 marzo 2025**, è stato emanato in attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la **delega per la riforma fiscale**, e rappresenta uno dei principali interventi di riordino e razionalizzazione del sistema tributario nazionale, con l'obiettivo di semplificare le procedure di versamento e riscossione delle entrate pubbliche.

Il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione nasce con l'obiettivo di razionalizzare, semplificare e unificare il complesso quadro normativo che, negli ultimi trent'anni, ha visto sovrapporsi numerosi interventi legislativi.

La nuova disciplina riordina in modo sistematico le disposizioni relative ai **versamenti**, ai **rimborsi** e alla **riscossione**, contribuendo a rendere più efficiente e trasparente il sistema nazionale della riscossione. Inoltre, assicura coerenza normativa nel processo di acquisizione delle entrate pubbliche e recepisce le disposizioni della direttiva 2010/24/UE in materia di assistenza tra Stati membri dell'Unione Europea per la riscossione dei crediti erariali.

Il Testo Unico prevede, infine, una serie di disposizioni transitorie e finali, con l'**abrogazione di norme superate** e il coordinamento della nuova disciplina con l'ordinamento vigente.

Il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione è composto da **243 articoli**, suddivisi in **tre parti principali**, ciascuna dedicata a un ambito specifico della disciplina.

La **Parte Prima (artt. 1-208)**, intitolata "**Disposizioni in materia di versamenti e riscossione**", riunisce e organizza le normative relative alla riscossione spontanea, alle imposte dirette, ai rimborsi e alla riscossione mediante ruoli, suddividendole in quattro titoli tematici.

La **Parte Seconda (artt. 209-236)**, dedicata al "**Funzionamento del servizio nazionale della riscossione**", definisce l'assetto organizzativo e le modalità operative del sistema nazionale di riscossione.

Infine, la **Parte Terza (artt. 237-243)** raccoglie le **disposizioni transitorie e finali**, includendo le **norme di coordinamento**, l'**abrogazione delle disposizioni superate** e stabilendo l'entrata in vigore effettiva del Testo Unico al 1° gennaio 2026.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

#### **4. L. N. 35/2025 - Riforma responsabilità civile dei componenti il collegio sindacale - Limiti ai risarcimenti e prescrizione a 5 anni**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025, la **legge 14 marzo 2025, n. 35**, recante "**Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale**".

La legge – in vigore dal 12 aprile 2025 - modifica l'articolo 2407 del Codice Civile, ridefinendo i criteri di responsabilità dei sindaci del collegio sindacale e limitando la loro esposizione patrimoniale.

Articolo 2407 Codice civile	
Versione precedente	Nuova versione
<p><b>Art. 2407 - Responsabilità.</b></p> <p>1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p> <p>2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p> <p>3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.</p>	<p><b>Art. 2407 - Responsabilità.</b></p> <p>1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p> <p>2. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.</p> <p>3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.</p> <p>4. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.</p>

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 2407 C.c., i **sindaci** devono esercitare il proprio **incarico con diligenza e professionalità**, assicurando la veridicità delle attestazioni e garantendo la riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisite nell'ambito del loro ruolo.

Tuttavia, la riforma introduce un **teito massimo alla responsabilità economica** in caso di violazioni colpose, prevedendo un meccanismo di quantificazione basato su un multiplo del compenso annuo percepito.

Questa modifica risponde alle richieste avanzate da tempo dai commercialisti e dai professionisti del settore, migliorando il sistema di controllo societario e tutelando i sindaci da richieste risarcitorie eccessive.

La riforma dell'articolo 2407 del Codice Civile si applica a **tutti i sindaci nominati negli organi di controllo delle società di capitali**, incluse **S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. e società cooperative**.

La limitazione della responsabilità riguarda sia i **sindaci unici** sia i **componenti dei collegi sindacali**, indipendentemente dal fatto che svolgano anche la **funzione di revisione legale dei conti** ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 2, del Codice Civile.

Tuttavia, la nuova disciplina non si estende ai revisori legali tout court, come ad esempio i **revisori delle S.r.l.** nominati ai sensi dell'articolo 2477 c.c., i quali restano soggetti al regime di responsabilità previgente.

Questo aspetto ha già sollevato un dibattito tra i professionisti, con la richiesta di una possibile estensione della norma anche ai revisori legali, tema che potrebbe essere affrontato in futuri interventi normativi.

Uno degli aspetti centrali della riforma dell'articolo 2407 del Codice Civile è l'introduzione di un **tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale**.

Il **nuovo comma 2** dell'articolo 2407 stabilisce che, nei casi di colpa (e non di dolo), la responsabilità dei sindaci è **limitata a un multiplo del compenso annuo percepito**, secondo il seguente schema:

- **per compensi fino a 10.000 euro annui**: responsabilità massima pari a 15 volte il compenso;
- **per compensi tra 10.000 e 50.000 euro**: responsabilità massima pari a 12 volte il compenso;
- **per compensi superiori a 50.000 euro**: responsabilità massima pari a 10 volte il compenso.

La nuova disciplina si basa su un **principio di proporzionalità**, stabilendo che l'ammontare del risarcimento non possa superare un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco.

Questa limitazione si applica esclusivamente ai **casi di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia)**, mentre **in presenza di dolo la responsabilità resta illimitata**.

Pertanto, il legislatore ha voluto **riequilibrare la responsabilità dei sindaci rispetto a quella degli amministratori**, evitando che i primi, pur avendo un ruolo di vigilanza, siano esposti a richieste risarcitorie sproporzionate e simili a quelle rivolte a chi ha direttamente gestito la società.

La limitazione della responsabilità si applica a tutte le **azioni di responsabilità** previste dal Codice Civile, tra cui:

- **Azione sociale di responsabilità** (artt. 2393 e 2393-bis c.c.), intentata dalla società stessa o dai soci.
- **Azione dei creditori sociali** (art. 2394 c.c.), per danni subiti dai creditori a causa di violazioni del dovere di vigilanza.
- **Azione dei soci o dei terzi** (art. 2395 c.c.), per danni subiti individualmente a causa di informazioni false o ingannevoli.
- **Azione del curatore** (art. 255 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), in caso di fallimento o liquidazione giudiziale.

### **Esclusione della limitazione in caso di dolo**

La protezione offerta dalla riforma non opera nei casi in cui il **sindaco abbia agito con dolo**, ovvero con **intenzionale violazione dei propri doveri**. In tali circostanze, il sindaco resta soggetto alla responsabilità illimitata, rispondendo per l'intero danno cagionato.

Questa modifica normativa rappresenta un passo avanti nella tutela dei professionisti, garantendo loro una responsabilità calibrata rispetto al loro **effettivo ruolo di vigilanza**, senza però compromettere la tutela degli interessi della società, dei soci e dei creditori.

### **Riduzione del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità**

Un altro punto cardine della riforma riguarda la **modifica del termine di prescrizione per l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci**.

L'articolo 2407, al comma 4, introduce un **limite temporale di cinque anni** entro il quale è possibile esercitare un'**azione risarcitoria per eventuali violazioni** commesse dai membri del collegio sindacale.

La prescrizione quinquennale decorre dal **deposito della relazione dei sindaci allegata al bilancio** dell'esercizio in cui si è verificato il danno.

Questo intervento allinea i tempi di prescrizione di sindaci e revisori contabili, eliminando le precedenti disparità, che prevedevano termini variabili fino a dieci anni a seconda della tipologia di azione esercitata.

L'obiettivo della riforma è garantire certezza giuridica e stabilità nel tempo, evitando che i sindaci possano essere chiamati a rispondere per fatti accaduti molti anni prima, con il rischio di azioni risarcitorie tardive e poco fondate.

Tuttavia, resta aperta la questione interpretativa su quale sia il deposito rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione: se quello presso il Registro delle imprese (art. 2435 c.c.) o quello nella sede della società (art. 2429, comma 3, c.c.).

Con questa modifica, la riforma contribuisce a rendere più equilibrato il sistema di responsabilità, offrendo ai sindaci maggiore certezza giuridica e una disciplina più chiara e uniforme.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 35/2025, cliccare QUI.](#)

## **5. D.L. N. 36/2025 - Nuove disposizioni in materia di cittadinanza - Nuove regole per il riconoscimento e il mantenimento del legame con l'Italia**

Approvato dal Consiglio dei ministri del 28 marzo, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 il **Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza**".

L'obiettivo è rafforzare il **vincolo effettivo** con l'Italia per i discendenti di cittadini italiani nati all'estero, allineandosi alle normative di altri Paesi europei.

La pubblicazione dell'intervento normativo consente l'immediata entrata in vigore di alcune delle norme previste nel disegno di legge sulla cittadinanza contestualmente approvato dallo stesso Consiglio dei Ministri e relative alla limitazione nella trasmissione automatica della cittadinanza *iure sanguinis*.

Il principio dello **ius sanguinis** (cittadinanza per discendenza) viene mantenuto, ma con nuove limitazioni: solo chi ha almeno un **genitore o nonno nato in Italia** sarà automaticamente cittadino dalla nascita.

Per i figli di italiani nati all'estero, la cittadinanza si acquisisce solo se nascono in **Italia** o se, prima della loro nascita, un genitore ha **risieduto almeno due anni** nel Paese.

I nuovi limiti valgono **solo per chi ha un'altra cittadinanza** (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l'entrata in vigore del decreto-legge).

Resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato).

Inoltre, il testo interviene in materia di controversie relative all'accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che:

- non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova; inoltre,
- spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

Parallelamente al decreto-legge, lo stesso Consiglio dei ministri ha approvato un **disegno di legge** che introduce ulteriori disposizioni in materia di cittadinanza, ispirandosi alla **Convenzione europea del 1997**.

Il testo ribadisce il principio del "**legame effettivo**" con l'Italia, richiedendo una "**residenza qualificata**" di almeno due anni per l'acquisto della cittadinanza.

Tra le novità più significative, spicca l'obbligo di **registrare l'atto di nascita** dei discendenti di italiani entro i **25 anni**, pena l'esclusione dalla richiesta di cittadinanza per "**mancato vincolo**" con l'Italia.

Inoltre, si introduce la **perdita della cittadinanza per desuetudine**: chi, pur essendo cittadino italiano, non mantiene legami con il Paese per **25 anni** e possiede un'altra cittadinanza, potrà vedersi revocato lo status.

Il disegno di legge punta a favorire il **rientro in Italia** dei discendenti di emigrati. Tra le misure previste:

- **Acquisizione automatica della cittadinanza** per i minori nati in Italia o che vi risiedano per **due anni**, su dichiarazione dei genitori.

- **Riduzione dei tempi di residenza** per i discendenti di nonni italiani: **tre anni** anziché cinque o dieci, come previsto per altri stranieri.
- **Conferma della naturalizzazione per i coniugi** di cittadini italiani, purché residenti in Italia.

Viene inoltre chiarita la **trasmissione della cittadinanza per via materna** per i nati dopo il **1° gennaio 1927**, risolvendo un'annosa questione giuridica. Infine, si stabilisce un **termine massimo di 48 mesi** per il riconoscimento della cittadinanza, garantendo maggiore certezza nei procedimenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 36/2025, clicca qui.](#)

## **6. D.L. N. 37/2025 - Disposizioni per il contrasto dell'immigrazione irregolare**

Approvato dal Consiglio dei ministri del 28 marzo, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 il **Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 37**: recante "**Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare**".

Le misure introdotte mirano a **sfruttare a pieno le potenzialità delle strutture realizzate in Albania** in base al Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023, rafforzando il sistema dei rimpatri e consentendo il trasferimento non solo degli stranieri ritrovati all'esterno del mare nazionale o a seguito di operazioni di search and rescue (SAR) ma anche di quelli attualmente trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) italiani e destinatari del provvedimento di espulsione.

Il testo, tra l'altro, prevede la possibilità di trasferire presso la struttura per il rimpatrio ubicata nella località di Gjadër, anche gli stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati in quanto già destinatari di una decisione di rimpatrio.

Il trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento già convalidato o prorogato dall'autorità giudiziaria (pericolo di fuga, soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sull'identità o nazionalità, acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo) e non produce effetti sulla procedura amministrativa - di espulsione o di respingimento - cui lo straniero è sottoposto.

Inoltre, si attribuisce alla Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno il potere di assegnazione dello straniero al CPR più vicino e la possibilità di trasferire lo straniero trattenuto in altra struttura analoga, comprese quelle albanesi. La convalida del trattenimento non preclude la possibilità di disporre il trasferimento, in ogni momento, in altro centro. In tale evenienza, ciò non pregiudica il titolo del trattenimento già adottato e non richiede un ulteriore provvedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

## **7. D.L. N. 39/2025 - EVENTI CATASTROFALI - Obbligo assicurativo rinviato per le imprese di medie dimensioni (al 1° ottobre 2025) e per le piccole e medie imprese (al 1° gennaio 2026)**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, il **D.L. 31 marzo 2025, n. 39**, recante "**Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali**".

L'articolo 1 del decreto-legge incide sui **commi 101 e 102 della L. n. 213/2023** (Legge di bilancio 2024) e fissa i seguenti tre principi:

1) viene **disposta la proroga** del termine inizialmente fissato al 31 marzo 2025:

- **al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni**, e
- **al 1° gennaio 2026**, per le piccole e micro imprese;

2) la previsione di cui all'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, circa il **divieto del ricorso alle agevolazioni o ai contributi pubblici** da parte delle imprese inadempienti, **trova in**

**ogni caso applicazione "con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo";**

3) per le **grandi imprese** rimane il termine fissato dal comma 101 dell'articolo 1 della L. n. 213/2023, e quindi il **31 marzo 2025**.

**Ma andiamo a vedere nel dettaglio le novità introdotte dal decreto-legge.**

Ricordiamo anzitutto che l'**articolo 1, comma 101, della L. n. 213/2023** ha stabilito quanto segue:  
**"101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni."**

Con il **comma 1, dell'articolo 1, del D.L. n. 39/2025**, il termine del 31 marzo 2025, previsto al citato comma 101 dell'articolo 1, della L. n. 213/2023, viene ora così differito:

- a) **per le imprese di medie dimensioni**, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, **al 1° ottobre 2025**;
- b) **per le piccole e micro imprese**, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, **al 1° gennaio 2026**.

Il decreto-legge, come si può notare, fa riferimento alla terminologia utilizzata dal legislatore europeo nella direttiva (UE) 2023/2775 con la quale ha aggiornato e adeguato i criteri dimensionali per le **micro, piccole, medie e grandi imprese**.

Pertanto, per vedere in quale delle due proroghe si rientra **è necessario far riferimento ai criteri dimensionali dettati dalla citata direttiva**.

Ricordiamo che la citata [\*\*direttiva \(UE\) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023\*\*](#), apportando modifiche alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, ha provveduto ad **adeguare i criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni**.

In considerazione dell'elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, e delle sue conseguenze nel mercato UE, la Commissione ha dunque ritenuto opportuno rivedere i criteri dimensionali monetari che definiscono la categoria dimensionale di un'impresa.

La Commissione ha, dunque, **adeguato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE** per tenere conto dell'inflazione, **augmentandole del 25%**, ed arrotondandole per approssimazione.

La previgente disciplina unionale in materia di obblighi di comunicazioni economiche-finanziarie (articolo 3, Direttiva 2013/34/UE) classifica in categorie dimensionali le imprese ed i gruppi di imprese in relazione ai seguenti parametri:

- a) **totale dello stato patrimoniale;**
- b) **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;**
- c) **numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio.**

Il **superamento di almeno due dei tre predetti parametri** comporta il passaggio dell'impresa nella categoria dimensionale superiore.

Sulla base di tali dati, le imprese possono essere distinte in "**microimprese**", "**piccole imprese**", "**medie imprese**" e "**grandi imprese**".

La Direttiva (UE) 2023/2775 interviene esclusivamente sui limiti monetari delle lettere a) e b), riferibili, rispettivamente, al valore totale dello stato patrimoniale e all'ammontare dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, mentre **restano immutate le soglie riferite al numero medio dei dipendenti occupati**.

## Le disposizioni della Direttiva (UE) 2023/2775 fissano dunque i seguenti nuovi parametri:

**1. Sono microimprese** (art. 3, comma 1) le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di al meno due dei tre criteri seguenti:

- a) *totale dello stato patrimoniale: **450.000 euro**;*
- b) *ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **900.000 euro**;*
- c) *numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: resta invariato il requisito dei **10 dipendenti**.*

**2. Sono piccole imprese** (art. 3, comma 2) le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) *totale dello stato patrimoniale: **5.000.000 euro**;*
- b) *ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **10.000.000 euro**;*
- d) *numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: resta invariato il requisito dei **50 dipendenti**.*

**3. Sono medie imprese** (art. 3, comma 3) le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) *totale dello stato patrimoniale: **25.000.000 euro**;*
- b) *ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **50.000.000 euro**;*
- c) *numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: resta invariato il requisito dei **250 dipendenti**.*

**4. Sono grandi imprese** (art. 3, comma 4) le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) *totale dello stato patrimoniale: **25.000.000 euro**;*
- b) *ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **50.000.000 euro**;*
- c) *numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: resta invariato il requisito dei **250 dipendenti**.*

### Tavola riassuntiva

	Microimprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
<b>Totale stato patrimoniale</b>	<b>450.000 euro</b> (350.000 euro)	<b>5.000.000 euro</b> (4.000.000 euro)	<b>25.000.000 euro</b> (20.000.000 euro)	<b>25.000.000 euro</b> (20.000.000 euro)
<b>Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>900.000 euro</b> (700.000 euro)	<b>10.000.000 euro</b> (8.000.000 euro)	<b>50.000.000 euro</b> (40.000.000 euro)	<b>50.000.000 euro</b> (40.000.000 euro)
<b>Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

N.B. Le cifre riportate tra parentesi sono relative al previgente limite.

Gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla Direttiva **entro il 24 dicembre 2024**, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che saranno applicate agli esercizi finanziari a partire dal 1° gennaio 2024 o successivi.

Tale classificazione assume rilevanza ai fini degli obblighi di redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, nonché con riferimento alle comunicazioni sulla sostenibilità, cui sono tenute le imprese e i gruppi ai sensi della disciplina unionale.

Le nuove disposizioni europee sono state recepite in Italia con il [\*\*Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024\*\*](#).

Le nuove regole, sono state applicate già agli esercizi 2023 e 2024 **relativamente al bilancio 2024**.

Le stesse regole vengono ora applicate anche per **adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di obbligo assicurativo in occasione di eventi calamitosi e catastrofici, da applicarsi entro i nuovi termini fissati dal D.L. n. 39/2025 in relazione alla categoria dei criteri dimensionali in cui rientra la propria impresa**.

Con il **comma 2, dell'articolo 1, del D.L. n. 39/2025** si stabilisce che, per le imprese di cui sopra, indicate al comma 101, che non ottemperano all'obbligo assicurativo subiranno, in ogni caso, la perdita dei contributi pubblici che decorrerà **"dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo"**.

Ricordiamo che l'**articolo 1, comma 102, della L. n. 213/2023** stabilisce quanto segue:

**"102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali."**

Con il **comma 3, dell'articolo 1, del D.L. n. 38/2025** si stabilisce, infine, che, **per le grandi imprese**, come definite dalla citata direttiva (UE) 2023/2775, rimane il termine fissato dal comma 101 dell'articolo 1 della L. n. 213/2023, e quindi **il 31 marzo 2025**.

In tal caso, la previsione di cui all'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 **"trova applicazione decorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'obbligo"**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 39/2025, cliccare QUI.](#)

## **8. MANCATO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE - La Corte di Giustizia dell'Unione europea sanziona l'Italia per 13 milioni a semestre**

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la **sentenza del 27 marzo 2025 alla Causa C-515/23**, impone all'Italia sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi in materia di raccolta e trattamento in relazione a quattro agglomerati.

La [direttiva 91/271/CEE del Consiglio](#), del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 sull'approccio alle acque reflue - recepita dall'Italia con il D.Lgs. 152/2006 - mira a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, richiedendo la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane prima dello scarico nell'ambiente.

La Corte aveva già constatato una prima volta l'inadempimento dell'Italia in una [sentenza pronunciata il 10 aprile 2014, Causa 85/13](#) per non aver dato esecuzione a tale direttiva in **41 agglomerati**, in cui le acque reflue non venivano adeguatamente raccolte e trattate.

La Commissione europea ha constatato che dopo più di 20 anni dalla scadenza dei termini per il recepimento della direttiva e nove anni dopo la sentenza del 2014, **l'Italia non si era ancora conformata completamente per cinque agglomerati** (Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini, Trappeto e Courmayeur).

Di conseguenza, la Commissione ha proposto un **nuovo ricorso per inadempimento diretto all'imposizione di sanzioni pecuniarie**: nello specifico, l'Italia non aveva adottato tutte le misure necessarie per attuare la sentenza del 2014 entro la scadenza del termine stabilito nella lettera di messa in mora (il **18 maggio 2018**), al fine di conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva. Inoltre, per quattro di questi agglomerati, **l'inadempienza persisteva ancora al momento dell'udienza davanti alla Corte**, avvenuta il 13 novembre 2024.

La Corte di Giustizia ha quindi condannato l'Italia al **pagamento di una somma forfettaria di 10 milioni di euro** e di una penalità di euro 13.687.500 per ogni semestre di ritardo - **a partire dal 27 marzo 2025, e fino alla completa esecuzione della sentenza del 2014** - nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva per il trattamento delle acque reflue prima dello scarico nell'ambiente.

Nel fissare l'importo delle sanzioni pecuniarie, **la Corte tiene conto della gravità dell'infrazione, della sua durata e della capacità finanziaria dello Stato membro**, specificando che l'assenza di

trattamento delle acque reflue urbane costituisce un **danno all'ambiente** e deve essere considerato particolarmente grave.

Nonostante la riduzione del numero di agglomerati non conformi da 41 a 4, **il danno persiste**, considerato che i quattro agglomerati non conformi scaricano le acque reflue in aree sensibili.

Infine, la Corte ha evidenziato il **prolungato periodo di inadempienza dell'Italia**, che dura da circa undici anni al momento della valutazione, ritenendo questa durata eccessiva nonostante il tempo necessario per effettuare i lavori infrastrutturali.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della Corte di Giustizia UE e consultare il testo integrale della sentenza, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul contenzioso tra UE e Italia sulle acque reflue, cliccare QUI.](#)

## **9. REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCUMULATORI - Comunicazione annuale 2025 entro il prossimo 31 marzo**

Entro il prossimo 31 marzo i produttori di pile e accumulatori dovranno presentare la comunicazione, prevista dall'articolo 15, comma 3, del [Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008](#).

Ricordiamo che l'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), del **Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori**.

È un registro che raccoglie i produttori di pile e accumulatori e prevede, inoltre, una sezione per la registrazione dei Sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti degli stessi.

Annualmente, **entro il 31 marzo**, i produttori sono tenuti a comunicare alla Camera di commercio competente per territorio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia (art. 15 del D.Lgs. 188/2008).

La comunicazione va effettuata collegandosi per via telematica al registro e seguire le istruzioni indicate.

La Comunicazione annuale può essere presentata dai soli soggetti iscritti al Registro e va effettuata esclusivamente per via telematica, senza il pagamento di alcun diritto di segreteria.

Le Comunicazioni annuali verranno trasferite direttamente agli Enti competenti (Ministero e ISPRA) senza un'ulteriore istruttoria da parte della Camera di commercio.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00**.

LINK:

[Per accedere al Registro nazionale pile e accumulatori, cliccate QUI.](#)

## **10. INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - In vigore la legge che delega al Governo la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2025, la **LEGGE 11 marzo 2025, n. 28**, recante **"Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria"**.

L'articolato della legge prevede:

- all'**articolo 1**, le Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- all'**articolo 2** si dettano disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro;
- all'**articolo 3** si apportano Modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;
- all'**articolo 4** si dettano disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari;
- all'**articolo 5** si prevede l'entrata in vigore della legge alla data del 22 marzo 2025.

In particolare la legge stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, nei termini indicati dal nuovo articolo 19-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge in commento - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia - uno o più decreti legislativi per la  **riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie**  recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

Tra le novità della legge di modifica si annoverano la  **delega in materia di arbitrato societario** .

Si allungano i tempi per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della riforma dei mercati finanziari.  **Ci sarà tempo fino a marzo del 2026** , rispetto alla data di entrata in vigore della  [legge delega n. 21 del 5 marzo 2024](#) , il cui obiettivo, si ricorda, è favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 28/2025, cliccare QUI.](#)

## **11. CAT NAT - IL NUOVO OBBLIGO DI ASSICURAZIONE CONTRO LE CATASTROFI NATURALI PER LE IMPRESE - Arrivano le FAQ dell'ANIA**

L'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)  **ha pubblicato, in data 22 marzo 2025, una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa.**

Ricordiamo che entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.

L'obbligo, introdotto dall'articolo 1, commi 101-111 della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato successivamente prorogato al 31 marzo 2025 dal D.L. n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025.

L'obbligo ad assicurare è bilaterale ossia vige sia per le imprese che si assicurano che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

Ricordiamo, infine, che l'ANIA, dopo aver realizzato una  [guida sintetica](#)  con le principali novità, l'Associazione ha anche  **attivato l'indirizzo e-mail:  [catnat@ania.it](mailto:catnat@ania.it)  per chi ha dubbi o necessità di approfondimenti.**

Ora ha raccolto i principali quesiti e ha elaborato le risposte chiarendo gli aspetti tecnici della normativa.

LINK:

[Per accedere alla FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

## **12. L. N. 203/2024 - COLLEGATO LAVORO - Dal Ministero le prime indicazioni operative**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ha emanato la  **circolare n. 6 del 27**

**marzo 2025**, che illustra i **principali interventi** attuati con la legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro" (c.d. "**Collegato lavoro**") e fornisce le **prime indicazioni operative**.

Tra i temi trattati nella circolare, particolare attenzione è stata riservata a:

- **Somministrazione di lavoro**, con aggiornamenti sulle modalità di utilizzo di questa forma contrattuale;
- **Lavoro stagionale**, con nuove regole per la gestione e la contrattualizzazione dei lavoratori in settori con attività non continuativa;
- **Periodo di prova**, con chiarimenti sulle modalità di applicazione nei diversi contratti;
- **Lavoro agile**, con nuove disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie relative allo smart working;
- **Dimissioni per fatti concludenti**, ovvero il riconoscimento delle dimissioni in assenza di una dichiarazione esplicita, sulla base di comportamenti inequivocabili del lavoratore.

La circolare rappresenta il primo passo per l'attuazione delle nuove disposizioni e sarà seguita da ulteriori chiarimenti normativi per garantire una corretta applicazione delle misure previste dalla legge.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 6/2025, cliccare QUI.](#)

### **13. D.L. N. 69/2024 - DECRETO "SALVA CASA" - Approvata la modulistica unificata**

Dopo le "[Linee di indirizzo e dei criteri interpretativi](#)" per l'attuazione del [decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105](#) (conosciuto anche come "Decreto Salva Casa"), emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, arrivano, dopo oltre otto mesi di ritardo, anche i **moduli unici che renderanno più immediata la gestione delle pratiche di accertamento di conformità e sanatoria edilizia**.

La Conferenza Unificata, nella riunione del 27 marzo 2025, ha raggiunto l'accordo sul documento (**Repertorio atto n. 35/CU**) che apporta integrazioni e modifiche ai moduli della CILA, della SCIA e della SCIA alternativa al permesso di costruire e del permesso di costruire.

Tali modifiche sono contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

**Il modello per la SCIA di agibilità sarà invece definito con un accordo successivo.**

Secondo l'accordo contenente i moduli unici "Salva Casa", ai modelli della CILA e della SCIA fino ad ora utilizzati vengono **aggiunti dei riquadri per la dichiarazione delle tolleranze costruttive ed esecutive** secondo le nuove regole del Salva Casa.

Le **tolleranze costruttive** costituiscono degli scostamenti rispetto all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e ad ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. Tali scostamenti sono considerati lievi e non implicano una violazione edilizia.

Le **tolleranze esecutive** sono, invece, irregolarità eseguite durante i lavori che non comportano violazioni della disciplina edilizia e urbanistica e non pregiudicano l'agibilità dell'immobile.

I nuovi moduli unici Salva Casa della SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire chiedono al progettista di dichiarare se l'intervento implica il cambio della destinazione d'uso.

I nuovi moduli modificano il riquadro per attestare la regolarità urbanistica e i precedenti interventi edilizi, includendo spazi per dichiarare che i titoli abilitativi sono irreperibili, che l'immobile è stato realizzato in un'epoca in cui il titolo edilizio non era richiesto e che per l'irregolarità è stata pagata la sanzione dovuta.

Le integrazioni ai nuovi moduli unici Salva Casa consentono quindi al tecnico che presenta i titoli abilitativi di comunicare tutte le informazioni che rendono l'immobile legittimo o sanabile.

La Pubblica Amministrazione dovrà prendere atto delle dichiarazioni, senza entrare nel merito degli aspetti tecnici.

Secondo la bozza dell'accordo, **entro il 9 maggio 2025** le Regioni devono diffondere i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati ed **entro il 23 maggio 2025** i Comuni devono adeguare la modulistica in uso.

**Nel dettaglio, l'accordo contiene:**

- le istruzioni operative sull'adeguamento della modulistica edilizia alle novità introdotte dal "Decreto Salva Casa";
- le modifiche al Modulo della segnalazione certificata di inizio attività;
- le modifiche al Modulo della richiesta del permesso di costruire;
- le modifiche al Modulo della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
- le modifiche al Modulo della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA).

Segnaliamo, a tale proposito che l'ANCI ha **realizzato il Quaderno operativo n. 56 che fornisce, tempestivamente, il nuovo quadro di regole per gli operatori di Comuni e Città metropolitane sulla materia.**

Il presente Quaderno Operativo – si legge nella Premessa - vuole fornire un quadro d'analisi quanto più esaustivo possibile per dare attuazione alle disposizioni del D.L. n. 69/2024, **auspicando tuttavia a breve una riforma organica del DPR 380/2001**, che renda più chiaro il quadro ordinamentale della materia che, oggi, risulta disomogeneo e, per alcuni istituti, ancora troppo incerto.

In allegato, gli schemi di Modulistica approvati nella seduta della Conferenza Unificata del 27 marzo scorso e sulla cui applicazione ANCI è riuscita ad ottenere dal Governo un'attività di monitoraggio costante al fine di individuare di volta in volta le soluzioni più efficaci ad eventuali criticità.

LINK:

[Per consultare il testo dell'accordo n. 35/CU, con l'allegata modulistica, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Quaderno operativo ANCI n. 56, cliccare QUI.](#)

## **14. ASILI NIDO - In arrivo un nuovo bando da 800 milioni di euro**

Il **Ministero dell'istruzione e del merito**, con un [comunicato dello scorso 17 marzo](#), ha reso noto che in arrivo il decreto che dà il via al bando per la costruzione di **nuovi asili nido** e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati a questo servizio.

Il **nuovo Bando Asili Nido da 800 milioni di euro**, rivolto agli enti locali, attua la Missione 4 - 'Istruzione e Ricerca' del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finalizzata al **potenziamento dell'offerta educativa nella fascia 0-2 anni** e al raggiungimento del target finale del PNRR.

Il **nuovo Bando Asili Nido da 800 milioni di euro** è stato annunciato per colmare il deficit infrastrutturale nel settore dell'educazione prescolare.

Negli ultimi anni, l'Italia ha registrato una carenza significativa di posti negli asili nido, con una copertura del 28% per i bambini sotto i tre anni, ancora lontana dall'obiettivo europeo del 33%.

Il Governo ha già finanziato diversi bandi nell'ambito del PNRR per la costruzione e l'ammodernamento delle strutture, con particolare attenzione alle regioni meridionali, dove il divario è più marcato.

Il **nuovo bando asili nido** finanzierà sia la costruzione di nuove strutture sia la riqualificazione di edifici esistenti, ponendo particolare attenzione a sostenibilità, efficienza energetica, sicurezza antisismica e accessibilità.

L'obiettivo è ampliare l'offerta di posti disponibili fino a superare la soglia di 264 mila unità.

Relativamente al potenziamento degli asili nido, **l'obiettivo da raggiungere entro il 2026 è di 150.480 nuovi posti di asilo nido.**

Secondo il decreto per il nuovo Bando Asili Nido, gli enti locali potranno **presentare le proprie manifestazioni di interesse** per ottenere finanziamenti destinati alla realizzazione di nuovi posti negli asili nido.

Il Ministero spiega che si tratta di una **procedura innovativa**, nella quale sono stati individuati direttamente, e sulla base dei dati ISTAT, i Comuni che sono al di sotto della media del 33% di copertura del servizio per asili nido, così da garantire in modo più diretto e immediato, oltre che uniforme su tutto il territorio nazionale, l'obiettivo di attivare i servizi per la fascia di età 0-2 anni.

L'accesso ai fondi sarà regolato, infatti, da criteri oggettivi **privilegiando i Comuni con una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33%** e assicurando almeno la percentuale minima di riserva per i comuni del Mezzogiorno.

Per gli interventi che saranno ammessi al finanziamento, i Comuni dovranno garantire **l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 agosto 2025**, nel rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito garantirà un costante supporto ai comuni sia in fase di manifestazione di interesse, sia nella gestione delle procedure di appalto dei lavori.

A questo nuovo bando asili nido continueranno ad applicarsi le procedure derogatorie e di semplificazione previste dal Governo per gli interventi di edilizia scolastica PNRR.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero dell'istruzione e del merito del 17 marzo scorso, cliccare QUI.](#)

## **15. FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - Un milione di euro per i sistemi bibliotecari e le biblioteche scolastiche - Domande dal 1° al 30 aprile 2025**

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero della cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore, il [decreto direttoriale n. 112 del 12 marzo 2025](#) recante «**Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2025**» a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio, in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche.

Della pubblicazione del decreto ne è stata data notizia con un [comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025](#).

Ricordiamo che il Fondo destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche - con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018 - è stato istituito dall'[articolo 22, comma 7-quater del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017](#), nell'intento di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche.

Con il successivo [decreto interministeriale 23 marzo 2018 n. 162](#), sono stati dettati i "Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".

Con il citato decreto direttoriale n. 112 del 12 marzo 2025 vengono ora dettate le modalità di presentazione delle istanze di accesso al Fondo per l'anno 2025, da parte dei Sistemi bibliotecari e delle Biblioteche scolastiche, come definite all'articolo 2 del decreto.

L'istanza per l'accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande accessibile dal sito web della Direzione generale biblioteche e istituti culturali (già Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore).

L'istanza può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all'applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente.

La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata nell'applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito web.

Una volta regolarizzata la registrazione, l'utente potrà accedere all'applicativo e procedere alla compilazione dell'istanza seguendo la [Guida alla compilazione delle domande](#).

**Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 1° aprile 2025 alle ore 12:00 del 30 aprile 2025.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto direttoriale n. 112/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente all'applicativo e procedere all'invio della domanda, cliccare QUI.](#)

## **16. BIBLIOTECHE NON STATALI APERTE AL PUBBLICO - Contributi per il funzionamento delle attività - Domande dal 24 marzo al 30 aprile 2025**

La [circolare n. 5 del 12 marzo 2021](#) disciplina la richiesta di contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico, con esclusione di quelle di competenza regionale.

Con il [Decreto direttoriale n. 139 del 19 marzo 2025](#) è stato approvato il "Bando per l'assegnazione di contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale, di cui alla circolare 5/2021".

In attuazione dell'articolo 3, comma 1 della Circolare n. 5/2021, la domanda di ammissione ai contributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca, fornito di firma digitale, potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, utilizzando l'apposita [piattaforma informatica](#) che **sarà aperta dalle ore 12:00 del 24 marzo 2025 alle ore 12:00 al 30 aprile 2025**.

La domanda può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all'applicativo da parte del legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca. La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata nell'applicativo.

La registrazione dovrà essere effettuata anche da utenti che abbiano già presentato domanda negli anni precedenti

La domanda può essere presentata dal soggetto qualificato come legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca.

Per essere ammesse al contributo, le biblioteche devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 3 e 5 del decreto.

Il contributo assegnato, nel caso di presentazione di più progetti per la medesima biblioteca, dovrà essere utilizzato esclusivamente per il progetto prescelto dalla Commissione.

Qualsiasi diversa utilizzazione del contributo assegnato è ammessa fino a un massimo di un terzo dell'importo finanziato, previa formale richiesta da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata [dg-bda.servizio1@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-bda.servizio1@pec.cultura.gov.it) ed espressa autorizzazione dell'amministrazione (art. 6).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto direttoriale n. 139/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente all'applicativo e procedere all'invio della domanda, cliccare QUI.](#)

## **17. DISABILI - Fissate le risorse destinate alle assunzioni - Calano le risorse per l'annualità 2024**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025, il **decreto interministeriale 7 febbraio 2025** per il **riparto delle risorse destinate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l'anno 2024**.

Il decreto trova fondamento nella legge 12 marzo 1999, n. 68, che **disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità** e, in particolare, l'articolo 13 che prevede la destinazione di risorse a favore dei datori di lavoro per incentivare l'assunzione di lavoratori disabili.

Il fondo è alimentato da stanziamenti statali, contributi esonerativi dei datori di lavoro e versamenti volontari di soggetti privati.

**Per l'annualità 2024**, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili **dispone di un totale di 75.381.414 euro**, suddivisi come segue:

- **21.915.742 euro** destinati agli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità;
- **4.728.900 euro** derivanti dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro nei bimestri IV, V e VI del 2023 e nei primi tre bimestri del 2024;
- **46.630.000 euro a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»** di cui all' art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2024;
- **2.106.772 euro a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»** di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per **sperimentazioni di inclusione lavorativa** per le persone con disabilità, annualità 2023.

Il decreto stabilisce che **le risorse del Fondo saranno erogate attraverso l'INPS per sostenere i datori di lavoro nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 13 della legge n. 68/1999.**

Gli incentivi economici sono finalizzati a favorire l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e a supportare le aziende nel sostenere i costi dell'inserimento lavorativo.

Un ulteriore aspetto rilevante è la possibilità di finanziare, nei limiti del 5% delle risorse complessive, sperimentazioni di inclusione lavorativa attraverso progetti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

In questo senso, se necessario, potranno essere adottati ulteriori atti per chiarire modalità operative e garantire l'efficacia delle misure.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 7 febbraio 2025, cliccare QUI.](#)

## **18. SIMEST - AIUTI ALLE IMPRESE CHE INVESTONO IN AMERICA LATINA - Domande per finanziamenti agevolati dal 25 marzo 2025**

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025, il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, in data 28 febbraio 2025, ha adottato:

- a) la **[delibera quadro 28 febbraio 2025](#)** recante «*Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti, o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale ...*» e
- b) la relativa **[circolare operativa n. 1/394/2025](#)** «*Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale*».

La delibera quadro del 28 febbraio 2025 interviene, in attuazione dell'articolo 1, commi da 463 a 467, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), sulle "Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale".

I finanziamenti agevolati spettano anche alle imprese che sono stabilmente presenti, o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale.

Il comma 463, dell'articolo 1, della legge n. 207/2024, dispone che le risorse del fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunità europea, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico italiano, ai sensi all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981, "possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale ...".

Ai finanziamenti possono accedere le imprese con sede legale in Italia che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) **si impegnano a presentare un piano di investimenti e ad effettuare investimenti per almeno il 30% dell'importo complessivo ammissibile**, che sarà successivamente rendicontato,

comprensivo della quota di finanziamento agevolato e dell'eventuale quota di cofinanziamento a fondo perduto, in America centrale o meridionale;

2) **hanno un fatturato estero non inferiore al 5%** e che:

a) *sono stabilmente presenti sul mercato dell'America centrale o meridionale mediante una sede commerciale o produttiva attiva da almeno sei mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o, comunque, entro la data della prima erogazione; oppure*

b) *hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale o importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale in misura non inferiore al 2% del proprio fatturato complessivo;*

3) **sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore al 10% del proprio fatturato complessivo**, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

a) *sono stabilmente presenti sul mercato dell'America centrale o meridionale mediante una sede commerciale o produttiva già attiva alla data di presentazione della domanda; oppure*

b) *hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale in misura non inferiore al 2% del proprio fatturato complessivo.*

Il Comitato agevolazioni ha inoltre deliberato l'avvio delle attività di ricezione delle domande per la concessione dei finanziamenti agevolati, **a decorrere dalle ore 9:00 del 25 marzo 2025**, fornendo tutte le indicazioni nella [circolare operativa n. 1/394/2025](#).

**La domanda dovrà essere presentata mediante il portale di Simest S.p.a.**

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito della SIMEST, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, cliccare QUI.](#)

## **19. IDROGENO - Pubblicato il bando che finanzia progetti di ricerca - Domande dal 31 marzo al 15 maggio 2025**

È stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il **bando per lo sviluppo di tecnologie basate sull'idrogeno**.

Il Bando è finanziato dal PNRR (M2-C2/ Investimento 3.5) con una **dotazione di circa 20 milioni di euro** e finanzia le imprese, anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, per la **realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**.

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono riguardare le seguenti tematiche:

a) produzione di **idrogeno verde e pulito**;

b) tecnologie innovative per **lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno** e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburi;

c) **celle a combustibile** per applicazioni stazionarie e di mobilità;

d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle **infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno**.

Il 40% del plafond è rivolto a progetti da realizzarsi nelle **Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

L'obiettivo del Bando PNRR per l'idrogeno è quello di **promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno**.

La Strategia europea sull'idrogeno, infatti, promuove una forte crescita dell'idrogeno verde nel mix energetico, per far fronte alle esigenze di progressiva **decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative** (o con soluzioni meno competitive).

La strategia europea prevede un incremento nel mix energetico fino al 13-14% entro il 2050, con un obiettivo di nuova capacità installata di elettrolizzatori per idrogeno verde pari a circa 40 GW a livello europeo.

L'Italia, in linea con la strategia europea, intende perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo di idrogeno, in particolare attraverso questa Componente con lo sviluppo di progetti faro per l'utilizzo di idrogeno nei settori industriali difficili da decarbonizzare, come quello siderurgico.

Si prevede, inoltre, di favorire la creazione di **filieri dell'idrogeno** ("hydrogen valleys"), facendo leva in particolare su [aree con siti industriali dismessi](#), di abilitare, con stazioni di ricarica, l'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto pesante e su tratte ferroviarie non elettrificabili e, infine, di **supportare la ricerca e sviluppo** e completando tutte le riforme e regolamenti necessari a consentire l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione di idrogeno.

Le domande di agevolazione e la documentazione indicata al comma 2 dell'articolo 8 dell'Avviso devono essere presentate, all'indirizzo PEC [pif@pec.mase.gov.it](mailto:pif@pec.mase.gov.it), indicando in oggetto "M2C2-13.5 Bando C - presentazione domanda" **dalle ore 10:00 del 31 marzo 2025 alle ore 10:00 del 15 maggio 2025**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del Bando e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

## **20. TELEMARKETING - Dal Garante privacy stop ai consensi "omnibus"**

Il consenso alla cessione dei dati personali a terzi per finalità di marketing può considerarsi realmente libero **soltanto se all'interessato sono garantiti una scelta effettiva e il controllo sui propri dati**.

**L'utilizzo di formule generiche** che non permettano di selezionare la singola categoria merceologica delle offerte commerciali desiderate (p.e. telefonia, forniture energetiche, servizi assicurativi, moda, auto ecc.), **non è quindi in linea con la normativa privacy** e non può far venir meno gli effetti della opposizione manifestata con l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Lo stesso principio vale per form e informative che ostacolano l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato in ordine alla scelta degli strumenti attraverso cui ricevere le comunicazioni promozionali.

È quanto affermato dal Garante privacy nel [sanzionare Energia Pulita srl, società fornitrice di energia elettrica e gas](#), per aver trattato in modo illecito i dati di un centinaio di persone che si erano rivolte all'Autorità **lamentando la ricezione di chiamate indesiderate effettuate in mancanza di un'idonea base giuridica** e, in molti casi, utilizzando tecniche commerciali particolarmente insidiose.

Il ricorso a simili form per l'acquisizione del consenso, inoltre, **non permette di esprimere una valida, consapevole e inequivocabile manifestazione di volontà**, realizzando invece un'incontrollabile diffusione di dati personali a favore di una platea indistinta di operatori.

Nel corso dell'istruttoria dell'Autorità, è stato accertato anche che la società si è avvalsa di soggetti interni ed esterni all'organizzazione aziendale, violando gli obblighi gravanti sul titolare del trattamento riguardo all'individuazione, formazione, direzione e monitoraggio sull'operato dei soggetti designati.

Oltre al pagamento della **sanzione di 300mila euro**, il Garante ha vietato alla società l'ulteriore trattamento dei dati personali dei segnalanti e le ha ingiunto di predisporre adeguati controlli sulla propria rete di vendita e implementazioni dei sistemi, per escludere che possano fare ingresso nel patrimonio aziendale contratti generati da contatti illeciti.

(Fonte: [Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025](#))

## **21. CONTRATTI DI SVILUPPO - Catene di approvvigionamento strategiche - Domande dal prossimo 8 aprile**

Con [decreto direttoriale 11 marzo 2025](#) vengono fissati i termini di apertura e chiusura dello sportello agevolativo destinato a sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo volti a rafforzare e a favorire la competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al decreto 6 novembre 2024.

Della pubblicazione di tale decreto direttoriale ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025](#).

Ricordiamo che il [decreto del 6 novembre 2024](#) disciplina le modalità di accesso, attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo, ai fondi disponibili nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 del PNRR ("Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche") finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU e, in particolare, del sottoinvestimento 2 volto a favorire la competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche.

Della pubblicazione di tale decreto ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025](#).

La misura ha l'obiettivo di finanziare investimenti privati finalizzati a rafforzare le principali catene del valore strategiche del Paese, quali agroindustria, design, moda e arredo, sistema casa, metallurgia e siderurgia, meccanica strumentale, elettronica e ottica, automotive, treni, navi, aerei e industria aerospaziale, chimica e farmaceutica.

L'intervento è realizzato in attuazione dell'Investimento 7, sotto-investimento 2, "Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche".

### **La dotazione finanziaria è di 500 milioni di euro.**

La gestione è affidata a Invitalia S.p.A.

Le agevolazioni possono essere concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che intendano realizzare programmi di sviluppo industriale comprendenti, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ma anche programmi di sviluppo per la tutela ambientale.

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I programmi potranno essere attuati:

- da più imprese operanti nella filiera di riferimento;
- da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza.

Le domande di agevolazione devono essere presentate, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, **a partire dalle ore 12:00 dell'8 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del 10 giugno 2025**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito INVITALIA, cliccare QUI.](#)

## **22. FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - Ripartite le risorse per il 2025**

Le risorse del **Fondo per l'innovazione tecnologica e a digitalizzazione**, riferite all'assegnazione di competenza per l'anno 2025, di **euro 41.830.000,00**, sono così ripartite:

**A. euro 38.000.000,00** - per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire:

- **l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,**
- **la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni**, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico;
- **l'innovazione tecnologica del Paese**, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza

artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale;

- **la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale** nonché da organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale».

**B. euro 3.830.000,00** - alla **copertura delle spese per l'acquisto di beni e servizi** inerenti l'assistenza tecnica, per la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale nonché per **l'organizzazione di eventi divulgativi** necessariamente collegati alle politiche di informazione ed il sostegno delle precedenti finalità di impiego di cui alla lettera A).

Lo ha stabilito il **Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio dei ministri con il **Decreto 29 gennaio 2025**, recante "**Riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2025**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

### **23. TERZO SETTORE - Iscrivibili al RUNTS i Comitati con personalità giuridica o intenzionati ad acquisirla**

È stata emanata la **Circolare n. 5 del 26 marzo 2025**, a firma del Capo Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e migratorie, che interviene sul tema dell'**applicabilità dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) ai Comitati** già in possesso di personalità giuridica, ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, che intendono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o a quelli che intendono acquisire la personalità giuridica tramite l'iscrizione al Registro.

La Circolare si ricorda che una delle principali novità della riforma del Terzo settore è senz'altro costituita dall'aver introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale una **chiara definizione di ente del Terzo settore ("ETS")**, attraverso la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore – CTS).

Tale definizione ricomprende all'interno del Terzo settore accanto agli ETS tipici anche gli **ETS atipici**, intendendosi per tali "*...gli altri enti di diritto privato diversi dalle società*" che perseguono, "senza scopo di lucro, [...] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi", e che risultano "iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".

L'ampia formulazione dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS), consente la collocazione del **comitato** nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come **un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive**, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.

Del resto, anche guardando all'oggetto e al profilo finalistico, la definizione contenuta nell'articolo 39 del Codice civile evidenzia il **carattere altruistico e di interesse generale** del fine per il quale il comitato viene costituito e viene effettuata la raccolta dei fondi.

Come è altrettanto indubbia **l'assenza dello scopo di lucro che caratterizza il comitato**.

Muovendo dunque dalla lettura coordinata dell'articolo 4, comma 1, con l'articolo 22 del CTS, il Ministero giunge alla conclusione che anche i **comitati, pur se privi di personalità giuridica, possono essere riconosciuti come Enti del Terzo Settore (ETS) e accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Questo orientamento, coerente con la giurisprudenza consolidata e i principi costituzionali, segna un importante superamento dell'impostazione tradizionale che subordinava l'accesso al RUNTS al possesso della personalità giuridica.

La circolare affronta inoltre questioni operative come l'ammontare del patrimonio minimo per il riconoscimento giuridico e i poteri dell'ufficio RUNTS nella devoluzione dei fondi, contribuendo a rendere più chiaro e coerente il quadro normativo applicabile ai comitati.

Se si applica l'articolo 22 del Codice del Terzo Settore anche ai comitati, bisogna anche considerare **quanto patrimonio minimo serve perché possano ottenere la personalità giuridica.**

Poiché nei comitati è molto importante la gestione dei fondi raccolti e il modo in cui vengono usati, si propone di **prendere come riferimento la soglia di 30.000,00 euro prevista per le fondazioni.**

Questo importo servirebbe quindi come base per stabilire se un comitato ha abbastanza patrimonio per ottenere il riconoscimento giuridico.

In un'ottica di sistematizzazione della disciplina, si riconosce in **capo all'ufficio del RUNTS territorialmente competente l'esercizio delle funzioni** attribuite all'autorità governativa dall'articolo 42 del Codice civile, **in materia di devoluzione del patrimonio.**

Ciò riguarda le ipotesi in cui i fondi risultino insufficienti al perseguimento dello scopo originario, quando tale scopo sia divenuto irrealizzabile, oppure nel caso in cui, una volta raggiunto l'obiettivo, permanga un residuo patrimoniale.

In tali circostanze, l'ufficio RUNTS potrà individuare una nuova destinazione dei fondi, alternativa o aggiuntiva rispetto a quella prevista nell'atto costitutivo o nello statuto, qualora quella originaria non sia più concretamente attuabile.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 5/2025, cliccare QUI.](#)

## **24. ISEE UNIVERSITA' - Pubblicate le nuove soglie 2025/26 per il diritto a esenzioni, borse di studio, alloggi**

Il Ministero dell'università e della ricerca, con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 19 marzo 2024](#), ha reso noto che sono stati pubblicati due decreti direttoriali:

- [n. 180 del 28 febbraio 2025](#), recante «*Aggiornamento per l'anno accademico 2025/2026 dei limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio*» e

- [n. 181 del 28 febbraio 2025](#), recante «*Aggiornamento per l'anno accademico 2025/2026 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore*».

Entrambi i decreti stabiliscono l'aggiornamento del tetto ISEE e ISPE per l'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario, come esenzioni, riduzioni, alloggi in studentati, borse di studio.

Le nuove soglie valgono per l'anno accademico 2025/2026 e riflettono la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevata per l'anno 2024.

Il provvedimento, che aggiorna i limiti economici di accesso alle agevolazioni per studenti con basso reddito, sostituisce il precedente Decreto n. 318/2024, in vigore per l'anno accademico 2024/2025.

Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale, perché **determina ogni anno la platea di studenti che potranno beneficiare concretamente del sostegno pubblico per frequentare l'università.**

Chi si iscrive all'università quest'anno deve verificare se rientra nella soglia ISEE massima per richiedere esenzioni, riduzioni, alloggi o altri benefici legati al diritto allo studio.

Secondo il nuovo decreto, i limiti massimi per l'accesso ai benefici sono stati aggiornati in base alla variazione ISTAT del costo della vita registrata nel 2024, pari a **+0,8%**.

Le nuove soglie risultano quindi:

- **soglia ISEE: 27.948,60 euro;**
- **soglia ISPE: 60.757,87 euro.**

Gli **importi minimi delle borse di studio** sono aggiornati per l'anno accademico 2025/2026 con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono così definiti:

**a) studenti fuori sede: euro 7.072,10;**

**b) studenti pendolari: euro 4.132,85;**

**c) studenti in sede: euro 2.850,26**

Per accedere a borse di studio, esenzioni da tasse universitarie, servizi abitativi e altri benefici previsti dal diritto allo studio, è necessario rientrare nei limiti stabiliti annualmente da questi due indicatori.

Ricordiamo che l'**ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) è l'indicatore utilizzato per misurare la condizione economica delle famiglie italiane. Viene calcolato in base al reddito, al patrimonio mobiliare e immobiliare e alla composizione del nucleo familiare.

L'**ISPE** (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente), invece, è un indicatore specifico per il patrimonio ed è ottenuto dividendo il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo per la scala di equivalenza.

Rispetto allo scorso anno, i valori sono aumentati di circa 220 euro per l'ISEE e circa 480 euro per l'ISPE.

Per accedere a tutti i benefici sopra elencati occorre, ovviamente, l'ISEE Università, che attesti l'effettiva situazione economica richiesta.

L'ISEE è rilasciato dai CAF o direttamente dall'INPS, tramite portale online.

Per l'università è necessario richiedere l'**ISEE universitario**, che considera particolari parametri aggiuntivi (come il reddito dei genitori non conviventi, se a carico).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 180/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 181/2025, cliccare QUI.](#)

## **25. SINGLE DIGITAL GATEWAY - Al via il portale unico per i servizi pubblici dell'UE**

Un unico punto di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione valido per l'intera Unione Europea: è l'ambizioso obiettivo del [Single Digital Gateway \(SDG\)](#), lo sportello unico digitale nato per facilitare la mobilità di imprese e cittadini europei che operano in più Stati membri e garantire l'accesso a informazioni e servizi offerti dalle PA secondo il principio once-only.

Grazie a questo portale, infatti, i cittadini comunitari potranno, ad esempio, acquistare e registrare un veicolo, iscriversi all'università, accedere alle cure sanitarie, avviare un'impresa o accedere ad altri servizi di qualsiasi Paese europeo, seguendo procedure interamente digitalizzate.

Il team italiano - con il coordinamento tecnico dell'Agenzia per l'Italia Digitale - ha completato tutte le attività previste, distinguendosi per il rispetto dei tempi richiesti dall'Europa e per le modalità di attuazione e armonizzazione dei servizi digitalizzati.

Il [Catalogo dei servizi italiano](#), infatti, è già online e permette l'accesso alle 19 procedure prioritarie individuate dall'Europa che corrispondono a oltre 150 procedimenti amministrativi, afferenti a 33 diverse Pubbliche Amministrazioni italiane.

Ricordiamo che il Single Digital Gateway, previsto dal [Regolamento UE 2018/1724](#), istituisce un punto di accesso digitale unico a livello europeo per informazioni, procedure e servizi erogati dalle PA a cittadini e imprese che operano in più Stati membri.

Tramite il sito [Your Europe](#), disponibile in diverse lingue, i cittadini europei possono ottenere informazioni certe e sicure ed essere indirizzati verso la corretta procedura online da seguire per svolgere diverse attività in altri Paesi europei, evitando inconvenienti e complicazioni burocratiche, dovuti anche alla mancata conoscenza delle norme e dei regolamenti specifici degli altri Paesi.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia per l'Italia digitale, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale ufficiale dei servizi SDG italiano, cliccare QUI.](#)

## **26. PACCHETTO ViDA - La riforma dell'IVA nell'era digitale - Obbligo di fatturazione elettronica - Nuove regole per le piattaforme digitali e sportello unico IVA**

L'11 marzo 2025, il Consiglio dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul pacchetto di **riforma dell'iniziativa ViDA**. Si è trattato dell'ultima fase del processo di approvazione dopo l'approvazione del Parlamento Europeo (17 febbraio) e dei Ministri delle Finanze ECOFIN (novembre 2024).

Il pacchetto normativo "**L'IVA nell'era digitale**" (noto come **riforma "ViDA – VAT in the Digital Age"**), contenente una **Direttiva** che modifica la Direttiva IVA, e **due Regolamenti** volti a modificare, rispettivamente, il regolamento sugli accordi di cooperazione UE in materia di IVA e il regolamento sugli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA, è stato, ora, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, del 25 marzo 2025

Più nel dettaglio, il **pacchetto ViDA si compone** dei seguenti testi normativi:

1. **Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell' 11 marzo 2025** che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda **le norme IVA per l'era digitale**;
2. **Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio dell' 11 marzo 2025** che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli **accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA** necessari per l'era digitale;
3. **Regolamento (UE) 2025/518 del Consiglio dell' 11 marzo 2025** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda **gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA**.

L'iniziativa **ViDA** (*VAT in the Digital Age*) è una proposta della Commissione europea per modernizzare e digitalizzare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (**IVA**) **nell'Unione Europea**, adattandolo alle sfide e opportunità dell'economia digitale.

Il ViDA è un pacchetto di riforme pubblicato il 8 dicembre 2022, con l'obiettivo di:

- a) **combattere l'evasione IVA**, soprattutto nel commercio elettronico e transfrontaliero,
- b) **migliorare l'efficienza amministrativa** e
- c) **ridurre gli oneri per le imprese grazie alla digitalizzazione**.

Il pacchetto approvato comprende una direttiva, un regolamento e un regolamento di attuazione che **introducono modifiche a tre aspetti chiave del sistema IVA**:

- **Completa digitalizzazione della rendicontazione IVA**: a partire dal 2030, le imprese che vendono beni e servizi ad altre imprese in uno Stato membro dell'UE dovranno rispettare gli obblighi di rendicontazione digitale.
- **Nuove regole per le piattaforme online**: nella maggior parte dei casi, le piattaforme digitali saranno obbligate a riscuotere e pagare l'IVA sui servizi di alloggio a breve termine e di trasporto passeggeri, laddove i singoli fornitori non applicano l'IVA.
- **Espansione dei OSS (One-Stop-Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) IVA**: i regimi di One-Stop-Shop saranno migliorati e ampliati in modo che le imprese non debbano registrarsi per l'IVA in ogni Stato membro in cui operano, riducendo i costi amministrativi.

A partire dal 14 aprile 2025 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2025/516), gli Stati membri dell'Unione europea sono liberi di imporre schemi di **fatturazione elettronica** (nota anche come **eInvoicing**) per transazioni nazionali senza previa approvazione della direttiva di deroga della Commissione europea.

L'emissione di fatture elettroniche non sarà più subordinata al consenso del cliente e pertanto le aziende dovranno essere pronte ad accettare tale procedura qualora uno Stato membro introduca un regime nazionale dedicato.

**Il calendario di attuazione** rivisto è il seguente:

- **14 aprile 2025:** non sarà più necessario ottenere l'approvazione della Commissione Europea per introdurre un obbligo di fatturazione elettronica a livello nazionale;
- **1° gennaio 2027:** aggiornamenti sul pacchetto relativo al commercio elettronico; estensione dell'OSS alle forniture di elettricità, gas e riscaldamento;
- **1° luglio 2028:** Registro unico IVA (estensione dell'OSS a tutte le forniture B2C, ai trasferimenti di stock e all'applicazione del meccanismo obbligatorio di inversione contabile) e attuazione volontaria della regola del fornitore presunto per le piattaforme di hosting e mobilità;
- **1° gennaio 2030:** estensione degli obblighi IVA per le piattaforme: applicazione obbligatoria della regola del fornitore presunto per le piattaforme di hosting e mobilità;
- **1° luglio 2030:** Requisiti obbligatori di Digital Reporting (DRR) basati sulla fatturazione elettronica per le transazioni B2B all'interno dell'UE e per le transazioni soggette a reverse charge obbligatorio; armonizzazione dei modelli di fatturazione elettronica nazionali (ad eccezione di quelli esistenti prima del 2024) con gli standard dell'UE;
- **1° gennaio 2035:** armonizzazione dei modelli di fatturazione elettronica nazionali esistenti prima del 2024 con gli standard dell'UE.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2025/516, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2025/517, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2025/518, clicca qui.](#)

## **27. SMISHING A TEMA INPS - In vendita online i documenti trafugati - Dall'AgID le indicazioni di come prestare attenzione**

L'Agenzia per l'Italia digitale, con un [comunicato del 25 marzo scorso](#), segnala **nuovamente come le campagne di smishing a tema INPS stiano continuando a colpire il territorio italiano.**

L'obiettivo è il **furto di copie di documenti di identità**, con particolare interesse per i selfie in cui il documento è mostrato accanto al volto della vittima.

Oltre a vagliare le segnalazioni quotidiane provenienti dalle pubbliche amministrazioni - con l'INPS in prima linea - e dai cittadini che riportano le attività sospette in corso, il CERT-AGID (*Computer Emergency Response Team - AgID*) ha **attivato un monitoraggio costante** dedicato del fenomeno, avviando, laddove possibile, le procedure di takedown per richiedere ai registrar la rimozione immediata dei domini individuati e condividendo gli indicatori di compromissione (IoC) rilevati con le strutture pubbliche accreditate.

Nonostante gli sforzi congiunti con le strutture proposte, negli ultimi cinque anni le attività fraudolente si sono intensificate in modo significativo e, solo nei primi tre mesi del 2025, sono stati individuati 33 falsi domini INPS creati appositamente per sottrarre documenti di identità alle vittime.

I dati rubati possono essere utilizzati per diverse attività illecite, principalmente per il furto d'identità digitale (SPID) o per la vendita dei documenti nel dark web.

Proprio riguardo a quest'ultima attività, il CERT-AGID ha rilevato la vendita online di documenti di cittadini italiani, completi di selfie, su un noto forum del deep web.

Per aumentare la consapevolezza sull'argomento e rispondere ai numerosi quesiti che riceviamo quotidianamente, il CERT-AGID ha realizzato una [guida dedicata](#) che spiega nel dettaglio come riconoscere i segnali della truffa e come agire se si è vittime di questo genere di frode.

LINK:

[Per approfondire le analisi svolte, visita la pagina tematica del sito del CERT-AGID, cliccando QUI.](#)

## **28. FOGLI DI MAPPE CATASTALI - Disponibili gratuitamente ma solo con modalità telematiche**

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento del 25 marzo 2025, Prot. n. 147556/2025**, stabilisce le modalità attraverso cui vengono **messi a disposizione, gratuitamente e unicamente in formato**

**digitale, i fogli delle mappe catastali** relativi all'intero territorio italiano, con l'esclusione delle aree in cui il catasto è amministrato, per conto dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il nuovo provvedimento 147556/2025 - emanato in attuazione dall'articolo 7 del decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139, relativo alla riforma delle imposte indirette diverse dall'IVA - stabilisce che **i fogli della cartografia catastale siano messi a disposizione gratuitamente e unicamente in formato digitale**, attraverso l'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

L'accesso a tale area è consentito mediante **autenticazione con identità digitale**, utilizzando le credenziali SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure, nei casi previsti, con le credenziali fornite direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Le **amministrazioni pubbliche, i gestori di servizi pubblici e le aziende a partecipazione pubblica** possono ottenere i fogli catastali attraverso SMIDT (Servizi Massivi di Interscambio Dati-Territorio), che già consentono l'integrazione delle informazioni catastali nei sistemi informatici degli enti pubblici tramite il Sistema Integrato del Territorio dell'Agenzia.

In aggiunta, **i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane o insulari** possono accedere ai fogli di mappa catastale anche tramite il Portale dedicato ai Comuni.

Il provvedimento prevede anche disposizioni provvisorie per garantire, durante la **fase di completamento della digitalizzazione dell'archivio cartografico catastale** - in particolare per quanto riguarda le rappresentazioni storiche delle mappe, a partire dagli originali unici risalenti alla creazione del catasto - e l'attivazione dei relativi servizi online destinati a tutti gli utenti, **l'accesso ai fogli di mappa non ancora disponibili in formato telematico**.

Tale accesso potrà avvenire tramite **consultazione diretta presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate**, con possibilità di ottenere una copia cartacea o digitale.

Tale consultazione è soggetta al pagamento della **tassa prevista per i servizi catastali e ipotecari**, secondo quanto indicato nella tabella allegata al Testo Unico delle Imposte di Registro (TUIC).

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 147556/2025, cliccare QUI.](#)

## **29. EUROPEAN YOUTH PORTAL - IL PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI**

**Il Portale europeo per i giovani** offre ai giovani che vivono, studiano o lavorano in Europa informazioni sulle opportunità e iniziative di cui possono usufruire a livello europeo e nazionale.

Il portale non si rivolge esclusivamente ai giovani, ma anche ad altri soggetti che operano nel campo della gioventù (organizzazioni giovanili, educatori, responsabili politici, ecc.).

Nel portale si possono trovare **4 principali tipi di contenuti**, raggruppati in sezioni specifiche:

- pagine tematiche sulle politiche dell'UE a favore dei giovani: "**Partecipa anche tu!**"
- pagine tematiche relative alle opportunità all'estero: "**Vai all'estero**"
- pagine sulle iniziative e i programmi finanziati dall'UE: "**Iniziative dell'UE**"
- pagine dedicate alla strategia europea: "**Strategia dell'UE per la gioventù**"

Nel portale si possono, inoltre, leggere le storie e testimonianze di giovani, seguire le notizie e visualizzare l'elenco degli eventi in corso.

Il sito web e i contenuti sono disponibili in ben **28 lingue**.

E' possibile cambiare la lingua di visualizzazione di una pagina in qualsiasi momento cliccando sull'apposito selettore. Così facendo cambi anche la lingua di navigazione del portale.

La Commissione europea e la [rete Eurodesk](#) aggiornano i contenuti di questo sito.

Il portale consente ai visitatori di inviare domande cliccando sul pulsante "[Domande](#)" e compilando il modulo in una qualsiasi delle lingue utilizzate dal portale.

La [rete Eurodesk](#) provvederà a rispondere alle domande.

Link:

[Per accedere al portale, cliccare QUI.](#)

# Altre notizie in breve

## **1) I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - Online la guida aggiornata**

A decorrere dal 25 marzo 2025 è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle entrate, la versione aggiornata della guida "I Servizi dell'Agenzia delle entrate", che comprende le nuove funzionalità con le quali il Fisco rende sempre più agevole il dialogo con i cittadini, facilitandone gli adempimenti fiscali e burocratici.

Diverse le novità inserite nel compendio.

Vuoi saperne di più sul domicilio digitale e su come può essere utilizzato per la notifica degli atti e degli avvisi tributari? Oppure sei un neogenitore e vuoi richiedere il codice fiscale per tuo figlio appena nato? Vuoi procedere all'acquisto della prima casa o vuoi affittare una stanza e non sai come procedere alla registrazione del contratto?

O ancora, hai smarrito la tessera sanitaria e vuoi richiederne il duplicato?

Troverai tutte le indicazioni nella guida, aggiornata con le ultime novità.

Abbiamo pensato – si legge nell'introduzione - a questa guida proprio per renderti la vita più facile, almeno dal punto di vista degli adempimenti, e consentirti di essere in regola senza andare in un nostro ufficio.

Ti illustreremo, anche con esempi pratici, come si può fare tutto direttamente da casa, principalmente utilizzando il nostro portale on line e gli altri canali che l'Agenzia mette a disposizione dei cittadini per dialogare in modo strutturato e in sicurezza. Puoi trovare infatti l'Agenzia on line, grazie ai numerosi servizi telematici e alla continua spinta alla digitalizzazione, e al telefono, via e-mail, con una videochiamata.

LINK:

[Per accedere alla Guida aggiornata, cliccare QUI.](#)

## **2) CGIA MESTRE - LE MICROIMPRESE PAGANO L'ENERGIA IL 165% IN PIU' DELLE GRANDI AZIENDE**

Le microimprese – che costituiscono il 95 per cento del totale delle attività economiche presenti nel Paese in cui è impiegato, al netto del pubblico impiego, il 42 per cento circa degli addetti – nel primo semestre del 2024 hanno pagato l'energia elettrica oltre due volte e mezzo in più delle grandi imprese (pari al +164,7 per cento).

Se agli artigiani, ai piccoli commercianti e alle piccolissime imprese con consumi inferiori ai 20 MWh all'anno il costo ha raggiunto, al netto dell'Iva, i 348,3 euro al MWh, le grandi imprese, con consumi che oscillano tra i 70mila e i 150mila MWh all'anno, hanno pagato "solo" 131,6 euro al MWh.

**La povertà energetica delle famiglie è al top in Calabria, Basilicata, Molise e Puglia.**

**Abbiamo le bollette della luce più care dell'Eurozona.**

A denunciarlo è l'Ufficio studi della CGIA.

LINK:

[Per un maggiore approfondimento, cliccare QUI.](#)

## **3) CONSERVAZIONE DIGITALE SU PEC – Il servizio offerto da Aruba**

Da oggi la Posta Elettronica Certificata (PEC), strumento cruciale per la comunicazione formale e sicura di Pubbliche Amministrazioni, aziende e privati, si arricchisce di una nuova funzionalità: **la conservazione digitale**, fortemente consigliata - se non addirittura obbligatoria nel caso delle PA - per assicurare l'integrità e l'accessibilità dei documenti nel tempo.

La conservazione digitale è un processo regolamentato (artt. 2214 e 2220 Codice Civile; artt. 43 e 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) che permette di **archiviare documenti in formato digitale**, garantendo loro autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e che siano facilmente reperibili. Il processo di conservazione incorpora automaticamente:

- la **firma digitale**: una firma elettronica che si applica ai documenti digitali, simile alla firma autografa sui documenti cartacei;
- la **marca temporale**: una sequenza che indica una data e/o un orario, confermando il momento esatto di realizzazione di un'azione o evento.

L'integrazione della firma digitale con la marca temporale assicura che i documenti conservati rimangano immutabili, autentici, facili da trovare, legalmente validi, sicuri, leggibili e integri nel tempo.

**Da oggi il servizio di PEC di Aruba permette di integrare queste funzionalità in modo pratico ed efficace senza accedere a piattaforme in più.**

LINK:

[Se vuoi saperne di più, clicca QUI.](#)

**4) REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA - Approvato il modello di Comunicazione trimestrale**

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 28 marzo 2025, Prot.n. 155649/2025**, ha **approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia** di cui all'articolo 70-unvicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 70-ottiesdecies, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime, per **comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell'anno i dati individuati dall'articolo 70-unvicies del medesimo decreto**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento con il modello e le istruzioni per la compilazione, clicca QUI.](#)

**[RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE](#)**  
**[Repubblica italiana](#)**  
**[I provvedimenti scelti per voi](#)**  
**(dal 23 al 31 Marzo 2025)**

**1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 7 febbraio 2025:** Riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l'annualità 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 19 febbraio 2025:** Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**3) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto 29 gennaio 2025:** Riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**4) Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33:** Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 – Supplemento Ordinario n. 8).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**5) Legge 14 marzo 2025, n. 35:** Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**6) Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36:** Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**7) Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 37:** Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'interno - Decreto 27 dicembre 2024:** Modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' criteri di ripartizione delle risorse stanziare per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**9) Ministero della giustizia - Decreto 22 gennaio 2025:** Disciplina dei criteri e delle modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**10) Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39:** Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**11) Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto 25 marzo 2025:** Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2024. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
**I provvedimenti scelti per voi**  
**(dal 23 al 31 Marzo 2025)**

**1) Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio dell' 11 marzo 2025** che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 25 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**2) Regolamento (UE) 2025/518 del Consiglio dell' 11 marzo 2025** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 25 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**3) Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell' 11 marzo 2025** che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 25 marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**